

GDPR: ADEMPIMENTI, DOCUMENTAZIONE, CASI PRATICI



The General Data Protection Regulation

CODICE PRIVACY VS. GDPR



D. Lgs. 196/2003



Reg. UE 2016/679

INTERAZIONI NORMATIVE

GDPR

D.Lgs. 196/2003

Circ. AgID 2/2017

Provvedimenti
AdS, rifiuti
elettronici, posta
el. Internet,
Videosorv.
.....


CAD

DPCM
PROT. INF.


DPCM
CONS. DOC.

SISTEMA GESTIONE PRIVACY (SGP)

Circ. AgID 2/2017



ANATOMIA DI UN DPS



DPS VS REGISTRO TRATTAMENTI

Guida operativa per redigere DPS	ART. 30 GDPR
	Titolare, Contitolare, rappresentante, RPD
Finalità perseguita o attività svolta	Finalità del trattamento
Categorie di Interessati	Categorie di interessati
Natura dei dati trattati (S, G)	Categorie di dati personali
Struttura di riferimento	
Altre strutture (anche esterne) che concorrono al trattamento	Categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
Descrizione degli strumenti utilizzati	
Eventuale banca dati	
Ubicazione fisica dei supporti di memorizzazione	Descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative
Tipologia di dispositivi di accesso	
Tipologia di Interconnessione	
	Trasferimenti di dati personali verso un paese terzo
	Termini ultimi previsti per la cancellazione

(83) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure dovrebbero assicurare un adeguato livello di sicurezza, inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere. Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati è opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati personali, come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, materiale o immateriale.

Articolo 32

Sicurezza del trattamento (C83)

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio

MANUALE DELLE MISURE




MANUALE DELLE MISURE



DPIA – MODUS OPERANDI

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA). Quando effettuarla?



In base alle previsioni
del Regolamento
UE/2016/679



«INCARICATI»



DPO



«RESPONSABILI»



RESPONSABILI IN OUTSOURCING

Articolo 33

Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (C85, C87, C88)

1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.



(data breach)

Il titolare del trattamento dovrà comunicare eventuali violazioni dei dati personali (*data breach*) all'Autorità nazionale di protezione dei dati. Se la violazione dei dati rappresenta una minaccia per i diritti e le libertà delle persone, il titolare dovrà informare in modo chiaro, semplice e immediato anche tutti gli interessati e offrire indicazioni su come intende limitare le possibili conseguenze negative.



- A partire dal 25 maggio 2018, **tutti i titolari** – e non soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, come avviene oggi – dovranno notificare all’Autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, **entro 72 ore** e comunque “senza ingiustificato ritardo”, ma **soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi** per i diritti e le libertà degli interessati (si veda considerando 85). Pertanto, **la notifica all’Autorità** dell’avvenuta violazione **non è obbligatoria**, essendo subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati che spetta, ancora una volta, al titolare. Se la probabilità di tale rischio è elevata, si dovrà informare delle violazioni anche gli interessati, sempre “senza ingiustificato ritardo”; fanno eccezione le circostanze indicate al paragrafo 3 dell’art. 34, che coincidono solo in parte con quelle attualmente menzionate nell’art. 32-bis del Codice. **I contenuti della notifica** all’Autorità e della comunicazione agli interessati sono indicati, **in via non esclusiva, agli art. 33 e 34 del regolamento.**

Raccomandazioni

Tutti i titolari di trattamento dovranno in ogni caso **documentare le violazioni** di dati personali subite, anche se non notificate all’Autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati (si veda art. 33, paragrafo 5); tale obbligo non è diverso, nella sostanza, da quello attualmente previsto dall’art. 32-bis, comma 7, del Codice. Si raccomanda, pertanto, ai titolari di trattamento di adottare le misure necessarie a documentare eventuali violazioni, essendo peraltro tenuti a fornire tale documentazione, su richiesta, al Garante in caso di accertamenti.

Grazie per l'attenzione



aldo.lupi@sinetinformatica.it

Per seguire l'innovazione nella PA:



www.sinetinformatica.it



www.sinetinformatica.it/twitter



www.sinetinformatica.it/facebook

